

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 76/08

21 ottobre 2008

Sentenza della Corte nei procedimenti riuniti C-200/07 e C-201/07

Alfonso Luigi Marra / Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente

LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'IMMUNITÀ DEI DEPUTATI EUROPEI PER LE OPINIONI E I VOTI ESPRESSI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

L'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee enuncia il principio dell'immunità dei deputati europei per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni ¹.

Il sig. Marra, ex membro del Parlamento europeo (PE), è stato citato dinanzi ai giudici italiani dai sigg. De Gregorio e Clemente per il risarcimento dei danni che egli avrebbe loro cagionato distribuendo un volantino contenente affermazioni ingiuriose nei loro confronti. Condannato dai giudici di merito, che non hanno ritenuto che i suoi atti costituissero opinioni espresse nell'ambito delle sue funzioni di deputato europeo, il sig. Marra ha allora proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione invocando la violazione del regolamento interno del PE in quanto, prima di procedere nei suoi confronti, non era stata richiesta alcuna «autorizzazione».

Con le questioni sottoposte alla Corte di giustizia, la Corte di cassazione chiede in primo luogo se il giudice nazionale chiamato a giudicare un'azione di risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni da costui espresse, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in ordine a una richiesta presentata da tale deputato al PE per ottenere tutela della propria immunità ², possa pronunciarsi sull'esistenza di detta immunità; in secondo luogo, se il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che il deputato ha presentato dinanzi al PE una siffatta richiesta, debba attendere la decisione di quest'ultimo prima di proseguire il procedimento nei confronti di tale deputato; in terzo luogo, se il giudice nazionale, ove constati l'esistenza di tale immunità, sia tenuto a chiederne la revoca al fine di proseguire il procedimento giudiziario.

¹ Ai sensi dell'art. 10 del Protocollo, i parlamentari godono altresì, per la durata delle sessioni del PE, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese contro ogni provvedimento di detenzione e ogni procedimento giudiziario avente ad oggetto atti diversi dai voti e dalle opinioni espresse nel corso del mandato. In tal caso, il Protocollo ammette la possibilità per il PE di revocare l'immunità.

² Sul fondamento del Regolamento interno del PE (art. 6, punto 3).

La Corte precisa anzitutto che l'immunità prevista dall'art. 9 del Protocollo è intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei e che essa dev'essere considerata come un'**immunità assoluta**, che osta a qualunque procedimento giudiziario.

La Corte rileva poi che rientra nella **competenza esclusiva del giudice nazionale** verificare se ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'immunità; quest'ultimo non è obbligato a sottoporre la questione al PE, il quale – da parte sua – non dispone della competenza a verificare se ricorrano i presupposti per la sua applicazione.

Qualora, per contro, il PE abbia adottato, a seguito della richiesta del deputato europeo di cui trattasi, una **decisione sulla difesa dell'immunità**, tale decisione costituisce, nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, un **parere sprovvisto di effetti vincolanti**.

La Corte precisa nella fattispecie che, anche qualora il diritto nazionale riconosca al parlamento nazionale il diritto di intervenire a difesa dei propri membri allorché un giudice nazionale non rispetta l'immunità, ciò non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al PE nei confronti dei deputati europei provenienti da tale Stato, poiché il Protocollo non lo prevede espressamente né rinvia alle norme di diritto nazionale.

Qualora il deputato abbia avviato dinanzi al PE una **procedura di difesa dell'immunità** e il giudice nazionale ne sia informato, quest'ultimo – in ossequio al principio di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali – deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al PE che emetta al più presto un parere.

Una volta che il giudice nazionale abbia constatato la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'immunità assoluta prevista dall'art. 9 del Protocollo, il rispetto della stessa si impone a tale giudice nonché al PE. Ne consegue che detta **immunità non può essere revocata dal PE** e che all'azione promossa contro il deputato europeo non dev'essere dato seguito.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EL, EN, FR, IT, NL, RO

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-200/07> e
201/07*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*